Scuola partner di Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura

Istituto Comprensivo "G.B. Della Torre"
Via Rivarola, 7 – 16043 Chiavari (GE) Tel. 0185308022 – Fax 0185309471
geic86500c@istruzione.it geic86500c@pec.istruzione.it
codice fiscale 90064220107 www.icdellatorrechiavari.edu.it

CIRCOLARE N. 92

Chiavari, 26.11.2020

Al Personale scolastico docente e ATA
Agli Alunni e alle Famiglie
Al DSGA
Al sito dell'Istituto
All'albo dell'Istituto

OGGETTO: **procedure in caso di malore (non riferibile a sospetto COVID 19) o di infortunio.**

Per quanto attiene malori che presentino anche uno solo dei sintomi COVID 19 si rimanda allo specifico protocollo e relativa gestione.

Di seguito si riportano le procedure da osservare in caso di malore, non riferibile a sospetto COVID 19, o di infortunio:

1) **Infortunio/malore degli allievi**
- L'insegnante, che è personalmente responsabile della vigilanza sugli alunni e, pertanto, della loro sicurezza ed incolumità, è il *primo soccorritore* che valuterà con la massima attenzione la gravità del malore o dell'infortunio. Se la situazione lo richiede, o in caso di dubbio sulla gravità dell'evento, chiederà l'intervento dell'incaricato del servizio interno di primo soccorso che, in relazione alla gravità, metterà in atto gli interventi più idonei. L'addetto al primo soccorso, prima di intervenire, se in servizio, dovrà affidare la propria classe ad un collega o ad un collaboratore scolastico.
- Se l'alunno infortunato è grave, l'addetto al primo soccorso o, qualora non fosse presente, l'insegnante o una persona adulta ricorrerà al 112 per richiedere l'invio di un'ambulanza.
- Contemporaneamente l'insegnante o la persona adulta contatterà telefonicamente i genitori (anche tramite l'ufficio di segreteria), indipendentemente dalla gravità dell'accaduto affinché siano informati delle condizioni del figlio e possano intervenire immediatamente.
- L'allievo che viene trasportato in ambulanza al pronto soccorso, sarà accompagnato dai genitori o, in assenza di questi, dall'insegnante, che dovrà assicurarsi che la classe sia affidata ad un collega o ad un collaboratore scolastico.
- Nei casi di infortunio o di malessere che dovessero verificarsi durante le attività esterne alla scuola nel comune o in altro comune, l'insegnante referente provvede alla tempestiva comunicazione dell'accaduto alla famiglia e all'ufficio di segreteria dell'istituto, nonché all'aggiornamento periodico degli sviluppi della situazione.
- Nel caso di trasporto in Ospedale, l'accompagnatore dovrà farsi rilasciare il referto relativo alla prestazione del Pronto Soccorso in originale che trasmetterà con la massima urgenza, via mail o fax, all'ufficio della segreteria della scuola unitamente ad una dettagliata relazione sull'accaduto. Tutta la documentazione, al rientro, dovrà essere consegnata in originale unitamente ad eventuali ricevute di spese sostenute.

2) Infortunio/malore di persona adulta:
- Gli alunni devono avvertire immediatamente altra persona adulta.
- In caso di incidente lieve, l'adulto infortunato deve medicarsi (se è in grado di farlo), oppure chiedere il soccorso dell'incaricato del servizio interno di primo soccorso.
- In caso di infortunio/malore non lieve, l'adulto infortunato deve ricorrere al vicino presidio medico o al pronto soccorso dell'ospedale per le cure del caso.

- Nel caso in cui l'adulto infortunato grave non sia autonomo, sarà attivato il 112 per richiedere l'invio di un'ambulanza e sarà assistito, fino all'arrivo dell'ambulanza, da un collega o altra persona adulta.

3) Altre azioni da attivare:

- Il personale che assiste ad un infortunio deve constatare e, se possibile, intervenire sulle eventuali condizioni ambientali che hanno provocato l'incidente, neutralizzandole.
- *NON LASCIARSI PRENDERE DAL PANICO E MAI LASCIARE SENZA VIGILANZA GLI ALLIEVI.*
- Dovendo assistere un alunno infortunato o un collega adulto infortunato, l'insegnante, con l'ausilio dei collaboratori scolastici, affiderà gli alunni della propria classe e/o della classe del collega infortunato ad altri colleghi.
- Avvisare, appena possibile, l'ufficio di segreteria, che ne darà comunicazione al Dirigente Scolastico.
- Da parte dei docenti o dei collaboratori scolastici, è vietato provvedere personalmente, di propria iniziativa, al trasporto dell'alunno o dell'adulto infortunato.

4) Norme generali a cui attenersi:

- In caso di accadimento di infortunio, malore ecc. e qualora si ravvisi la necessità di un intervento dell'autoambulanza, è necessario telefonare al 112 e fornire informazioni precise, ordinate e sintetiche per evitare perdite di tempo prezioso.
- Le informazioni da fornire al 118 sono di seguito riassunte:
  - dare la propria identità e qualifica;
  - precisare il nome della scuola e la sua ubicazione;
  - dire cos'è accaduto (trauma, malore, ustione, ingestione ecc.) e dove è avvenuto (aula, palestra, laboratorio, cortile ecc.);
  - indicare l'ora precisa dell'accaduto;
  - indicare quali e quante sono le persone coinvolte e le loro condizioni;
  - fornire indicazioni esatte sul luogo in cui far giungere i soccorsi e adoperarsi per orientare e accompagnare gli stessi all'interno dell'edificio scolastico;
  - chiedere con chi si è parlato e lasciare il recapito telefonico della scuola.
- In attesa dell'arrivo del pronto soccorso portare una prima assistenza. Per fare ciò non è richiesta una competenza specifica è però necessario fare attenzione per non provocare un ulteriore danno.
- Il soccorritore deve operare con tranquillità badando in ogni momento anche alla sua sicurezza. Di seguito si riportano le principali norme di comportamento:
  - agire sempre con calma e imporre calma e ordine a tutti;
  - ricordare che il disordine può dar luogo a nuovi infortuni e non giova in alcun modo all'infortunato;
  - dare aria e aprire le finestre;
  - valutare se l'intervento diretto può coinvolgere il soccorritore che diventerebbe a sua volta vittima dell'agente infortunante (sostanze tossiche o irritanti, corrente elettrica ecc.).
- Ricordarsi sempre che l'infortunato va rimosso solo in caso di pericoli imminenti, quali la possibilità di incendi o esplosioni, la presenza di strutture pericolanti, fughe di gas o simili.
- Accertato che l'infortunato è avvicinabile, è importante:
  - slacciare colletto, cravatta, cintura ecc.;
  - ascoltare l'infortunato e tranquillizzarlo con tono di voce calma;
  - non somministrare cibi o bevande e in special modo alcool;
  - coprire o scoprire l'infortunato in base alla situazione ambientale.

5) Adempimenti della famiglia:

- Avvisare tempestivamente l'ufficio di segreteria e consegnare entro 24 ore la certificazione del Pronto Soccorso o del proprio medico curante, in originale, nel caso la famiglia abbia provveduto autonomamente a far visitare il proprio figlio. Si ricorda a tal fine che la norma prevede che il lavoratore o assimilato (alunno) è obbligato a dare immediata notizia al datore di lavoro (Dirigente Scolastico per il tramite del docente o della segreteria) di qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entità (art. 52, D.P.R. n. 1124/1965); non ottemperando a tale obbligo, l'infortunato perde il diritto all'assicurazione con i relativi indennizzi.
- Tempistica per assicurazione scolastica: vedere punto 7 - Assicurazioni.

6) Adempimenti degli insegnanti:

- Dopo avere assicurato all'alunno o all'adulto infortunato le cure necessarie, l'insegnante o la persona adulta presente si preoccuperà degli adempimenti burocratici di seguito riportati:

- avvisare prontamente la Dirigenza, l'ufficio di Segreteria e la famiglia dell'infortunato;
- consegnare tempestivamente all'ufficio di segreteria una **relazione scritta e dettagliata** sull'accaduto, redatta sull'apposito modulo fornito dall'assicurazione dell'istituto. E' necessario redigere la relazione **anche in caso di incidenti lievi** per **evitare che**, nel caso di successive complicazioni o richieste di risarcimento per fatti non adeguatamente segnalati, **l'assicurazione non sia stata regolarmente attivata** e, quindi, non copra il danno che di conseguenza resta a carico della scuola e del suo personale.

7) Adempimenti dell'ufficio di segreteria:

INAIL

- Le attività sia del personale scolastico che degli alunni per le quali è prevista la copertura assicurativa e che devono essere oggetto di denuncia all'INAIL sono (nota INAIL di Genova del 23/09/2014):

  Tutela insegnanti

  - Insegnanti di sostegno scuola infanzia e primaria sempre e per qualsiasi attività;
  - Insegnanti durante attività ludico-motoria (materne e primarie), durante viaggi scolastici programmati nell'ambito del P.T.O.F. (scuole di ogni ordine), durante lezioni di alfabetizzazione informatica, lingua straniera o altre lezioni svolte con l'ausilio di strumenti informatici e/o elettrici, quali computer, videoterminali, ecc. (scuole di ogni ordine);
  - Insegnanti durante esperienze tecnico scientifiche (scuole secondarie);
  - Insegnanti durante esercitazioni pratiche (scuole secondarie);
  - Insegnanti durante esercitazioni di lavoro (scuole secondarie);
  - Insegnanti durante lezioni di educazione fisica (scuole secondarie).

  Tutela alunni

  Sono soggetti a tutela tutti gli alunni (esclusi quelli della scuola dell'infanzia) alle seguenti condizioni:

  - Infortuni occorsi durante lezioni di alfabetizzazione informatica, lingua straniera o altre lezioni svolte con l'ausilio di strumenti informatici e/o elettrici, quali computer, videoterminali, ecc. (scuole di ogni ordine);
  - Infortuni occorsi durante lo svolgimento delle esercitazioni di scienze motorie e sportive (scuola secondaria di primo grado);
  - Infortuni occorsi durante lo svolgimento delle lezioni di educazione fisica (scuola secondaria di secondo grado);
  - Infortuni occorsi durante viaggi scolastici programmati nell'ambito del P.T.O.F. (scuole di ogni ordine).

  E' inoltre soggetto a tutela INAIL tutto il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado che presta in modo permanente ed avventizio opera manuale retribuita.

  Per quanto concerne la particolare tipologia degli infortuni "in itinere", mentre gli alunni non sono mai tutelati, gli insegnanti lo sono solo se rientrano nella tutela come sopraesposto e a condizione che l'evento risulti indennizzabile ai sensi del D.Lgs. 38/2000.
- La denuncia di infortunio è l'adempimento al quale è tenuto il datore di lavoro nei confronti dell'INAIL in caso di infortuni sul lavoro dei lavoratori dipendenti o assimilati soggetti all'obbligo assicurativo, con prognosi non guaribile entro tre giorni escluso quello dell'evento, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità. Detti infortuni devono essere denunciati all'INAIL entro 48 ore dall'arrivo del primo certificato medico (circolare INAIL 2 aprile 1998, n. 22), che deve essere immediatamente protocollato.
- Quando l'inabilità per infortunio prognosticato guaribile entro 3 giorni si prolunghi al quarto o oltre, il termine per la denuncia decorre dal giorno di assunzione al protocollo del certificato medico attestante il prolungamento.
- In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte la denuncia all'INAIL deve essere inviata entro 24 ore dall'evento, con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l'invio, fermo restante comunque l'obbligo di inoltro della denuncia nei termini e con le modalità di legge.
- Per l'obbligo previsto ai fini statistici e informativi (art. 18, comma 1, lett. r, D.Lgs. n. 81/2008) è necessario comunicare in via telematica all'INAIL, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.

- Dal 2 ottobre 2013 le denunce di infortunio all'INAIL vengono compilate e trasmesse telematicamente tramite l'apposita funzione SIDI.
- In caso di impossibilità di adempiere all'obbligo di invio della denuncia di infortunio in via telematica, a causa di difficoltà tecniche riscontrate nell'utilizzo dei servizi on-line, è possibile trasmettere la denuncia di infortunio a mezzo PEC (circolare INAIL 27 giugno 2013, n. 34). In tal caso si invierà l'apposito modulo stampato dal SIDI allegando, ove possibile, la stampa di errore restituita dal sistema.
- Dal 23 dicembre 2015 è abolito l'obbligo di tenuta del registro infortuni (circolare INAIL 23 dicembre 2015, n. 92).

Pubblica Sicurezza

Dal 22/03/2016: viene meno in capo al datore di lavoro soggetto agli obblighi dell'assicurazione Inail, l'obbligo di denunciare l'infortunio alla Autorità di Pubblica Sicurezza, in quanto è direttamente l' Inail che comunica all'Autorità di Pubblica Sicurezza gli Infortuni mortali o con prognosi superiore ai trenta giorni.

Assicurazione

- Tutti i tipi di infortunio, con qualsiasi prognosi, che coinvolgono gli studenti e il solo personale scolastico assicurato in funzione dei tempi previsti nella polizza assicurativa:
  - Annullamento gite, viaggi e/o scambi culturali (studenti e operatori scolastici): entro 5 giorni lavorativi successivi alla data programmata di partenza. La data dell'evento (malattia o infortunio) riportata sul certificato medico dovrà essere antecedente o contemporanea alla data di partenza.
  - Infortuni e interruzione corsi: 30 giorni dalla data di accadimento dell'infortunio;
  - Responsabilità civile: 30 giorni da quando l'istituto ne è venuto a conoscenza;
  - Kasco lenti e montature, Kasco dipendenti in missione, Altre garanzie: 30 giorni dalla data di accadimento del sinistro;
  - Bagaglio, Spese mediche da malattia in viaggio, Grandi interventi chirurgici all'estero: 30 giorni dal termine del viaggio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Manuela Carli)